


L'ascolto del minore tra espressione di un'opinione e raccolta di una testimonianza

Torino, 3 novembre 2025

Giovanni B. Camerini
Neuropsichiatra infantile e Psichiatra

Ascolto in ambito civile: sollecitazione ad esprimere attivamente aspirazioni/istanze/opinioni

- Occasione in cui il soggetto esprime davanti ad un giudice o all'esperto delegato (alla autorità che deve decidere nel suo interesse) le proprie aspirazioni e la propria soggettività.
- Attiene alla persona globalmente intesa **con specifico riferimento ad una determinata vicenda**.
- **Non è mezzo istruttorio**, in quanto non è volto alla verifica di un fatto posto dalla parte alla base delle domande di parte;
- **non è assimilabile alla testimonianza** in quanto non è diretta a recepire fatti dei quali una persona possa riferire: anzi è il suo esatto contrario, in quanto nella testimonianza sono da escludere le valutazioni e le opinioni, mentre nell'ascolto il minore è chiamato a manifestare la sua opinione;
- **nemmeno è assimilabile all'interrogatorio formale**: la prospettiva di confessione della parte di circostanze alla stessa sfavorevoli è evidentemente estranea all'audizione del minore



estraneità al sistema delle prove

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia

Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato – 1/7/ 2009

- L'ascolto costituisce un diritto e non un obbligo della persona minore di età.
- La persona minore di età deve quindi acconsentire a essere ascoltata; non deve essere sentita più del “necessario”.
- Alle sue opinioni deve essere dato il “giusto peso” in considerazione di età e maturità. Maggiore è l'impatto della questione sulla persona minore di età, tanto più è rilevante un'appropriata valutazione della sua maturità.
- Il Comitato sottolinea che la manipolazione dei bambini e degli adolescenti da parte degli adulti, ponendo i bambini e gli adolescenti in situazioni in cui viene detto loro cosa possono dire e esponendo i bambini e gli adolescenti a rischi attraverso la partecipazione, è una pratica non etica e non può essere considerata una modalità applicativa dell'art. 12 della Convenzione.

Le criticità: l'ascolto in caso di rifiuto di un genitore

Art. 473-bis.6

(Rifiuto del minore a incontrare il genitore)

Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali.

Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.


Le criticità: l'ascolto in caso di violenza domestica

Art. 473-bis.45 c.p.c. (Ascolto del minore). - Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto da quelli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore e' stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

La riforma Cartabia colloca il giudice in primo piano per l'ascolto del minore

- *Raccolta di informazioni testimoniali su fatti storici*



- *Raccolta di una opinione (esercizio attivo di un diritto relazionale)*

Ascolto in ambito penale → *idoneità a rendere testimonianza* (art. 196 c.p.p.)

Ascolto in ambito civile → *capacità di discernimento*

La capacità di discernimento nasce nei testi delle Convenzioni Internazionali e fa la sua comparsa nel nostro sistema attraverso l'art. 7 della Legge sull'adozione, cui fanno eco le numerose disposizioni che ripetono la stessa formula.

In entrambi gli ambiti si valutano le influenze suggestive (interne ed esterne) che possono avere agito → fattori contestuali e motivazionali


La capacità va valutata in riferimento alla concreta vicenda umana e processuale.

Capacità di discernimento: due significati:

- Capacità del minore di comprendere le proprie esigenze (“intendere” → «**capacità generica**»).
- Capacità di esprimere una decisione consapevole, ovvero di operare scelte adeguate per il loro soddisfacimento (“volere” → «**capacità specifica**»).

- Le due nozioni si differenziano: non è detto che la prima presupponga necessariamente la presenza anche della seconda.

La valutazione della capacità di discernimento



- **È dotato di discernimento colui il quale sia in grado di comprendere ciò che è meglio per se stesso, di avere opinioni ed aspirazioni, ma principalmente di operare delle scelte autonome, ovvero svincolate dall'influenza o dal condizionamento dell'altrui volontà.**

L'opinione del minore è secondaria se c'è la manipolazione del genitore

Published by  Valeria Mazzotta on  9 Febbraio 2025


L'ascolto del minore (anche, del caso, infradodicenne, capace di discernimento) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrono elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti destinati a recedere solo a seguito della differente collocazione del minore.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 6 febbraio 2025, n. 2947

<https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17520047>

Ambito psicologico: la CTU

- **Ascolto e capacità di discernimento vanno quindi di pari passo**, per non conferire al fanciullo un potere decisionale non congruo con il suo grado di maturità.
 - Se al Giudice compete l'ascolto, al CTU spetta valutare la **capacità di discernimento** del minore.
 - La capacità va valutata in concreto, tenendo conto degli inevitabili condizionamenti esterni:
 - pressioni/minacce implicite
 - conflitti di lealtà
 - identificazioni “adesive”.
- **Valutazione della > o < genuinità**



Colloqui individuali con i figli

Le domande:

- *Che cosa fai quando sei con tuo padre/con tua madre?*
- *Parlate di tuo padre quando sei con tua madre? Parlate di tua madre quando sei con tuo padre?*
- *Se avessi una bacchetta magica che cosa cambieresti in tua madre/in tuo padre?*
- *Ti capita di sentirti arrabbiato? Che cosa ti fa più arrabbiare?*
- *Dove dormi quando sei da tuo padre/da tua madre?*
- *Se hai un problema/una necessità con chi ne parli più volentieri? Con chi ti viene più facile farlo?*
- *Quali sono i tre desideri più grandi che hai?*

Capacità di autodeterminarsi e narcisismo

- → Evitare che il bambino si trovi schiacciato dal peso delle scelte espresse per compiacere l' uno o l' altro genitore, ricalcandone i giudizi ed i comportamenti → **adultizzazione.**
- → “*Her Majesty the Child*” (S. Freud) – Onnipotenza narcisistica.
- Sussiste il rischio di passare dall'**ascolto dell'abuso** all'**abuso dell'ascolto.**

Ascolto e interesse del minore

No all'ascolto del minore coinvolto nel conflitto tra i genitori

Published by  Valeria Mazzotta on  24 Febbraio 2025

In tema di divorzio, va esclusa l'audizione dei figli minori nel giudizio di divorzio quando risulta **contraria al loro interesse**, come nel caso in cui la coppia sia altamente conflittuale e quindi i figli siano portatori dei desiderata dei genitori, o **superflua**, come nel caso in cui sia già stata acquisita la relazione psico sociale sul nucleo con coinvolgimento del servizio sociale e dello psicologo che avevano incontrato i figli minori.

Cass. civile ord. 4561 del 21/2/2025

- La moltiplicazione degli ascolti (giudice, curatore speciale, CTU, Servizi) è coerente con i *best interests* del minore?
- Quali competenze sono richieste?

Come conciliare diritti ed interessi?

**Art. 13 Convenzione Europea per l'esercizio dei
diritti dei minori
(Strasburgo, 1996)**

Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti

1. Per prevenire e risolvere i conflitti, ed evitare procedure che coinvolgano un fanciullo dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano la mediazione o ogni altro metodo di soluzione dei conflitti, nonché la loro utilizzazione per concludere un accordo nei casi appropriati determinati dalle Parti.

Come conciliare diritti ed interessi?

- Ricorso a pratiche ADR
- Evitare la moltiplicazione degli ascolti
- Non conferire al figlio un potere decisionale che non gli compete, alimentando in lui i conflitti di lealtà

Grazie dell'attenzione....

giovanni.camerini53@gmail.com